



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 216/2021

Il Giudice Laura Pastacaldi, all'udienza del 26/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

Parte_1 (C.F.: C.F._1) nata a LgN il DtN_1,
rappresentata e difesa, C.F. CodiceFiscale_2
C.F. CodiceFiscale_3, C.F. C.F._4
[...] C.F. CodiceFiscale_5, elettivamente domiciliata
in Arezzo nel ;

ricorrente

contro

Controparte_1 (P.I.: P.IVA_1), rappresentato e difeso, in
persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Indirizzo_2,
- Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), in
persona del Dirigente pro tempore;

resistente, contumace

OGGETTO: indennità ferie non godute

Conclusioni

Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.

☐ Condannare il Controparte_3, ora [...]
Controparte_3, in persona del CP_4 pro tempore, al pagamento in favore di parte
ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l’anno scolastico

2014/2015, 2018/2019 e 2019/2020, della somma totale di € 1.728,88 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1

classe di concorso *filosofia e scienze umane*, dipendente del *Controparte_3* con ultima sede di servizio presso l'Istituto “E. Santoni” di Pisa e di essere stata sistematicamente utilizzata dal *CP_5*

ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato; che fino all'anno scolastico 2012/2013, i docenti che non potevano fruire delle ferie perché titolari di contratti sino al 30/06, avevano il diritto di ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, equivalente ai giorni di ferie non godute, in base al combinato disposto degli artt. 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 29/11/2007; che dall'anno scolastico 2013/2014, in base all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella legge n. 135 del 7/8/2012, le ferie maturate dal 1°/9/2013 non possono più essere retribuite ma solo fruite; che in base all'art. 1, commi, 54, 55 e 56, L. n. 228 del 24/12/2012, il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 1°/09/2013; che quindi, dal 1°/9/2014, non ha percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute, nonostante abbia maturato, negli aa. ss. 2014/15, 2018/19 e 2019/20 un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale; che l'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire; che, in particolare, durante l'anno scolastico 2014/15 ha lavorato 302 giorni, maturando il diritto a fruire di 25,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 28,17; che durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato 271 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,58 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 25,58; che durante l'anno scolastico 2019/20 ha lavorato 290 giorni, maturando il diritto

a fruire di 24,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 27,17; che, per effetto dell'art. 1, comma 54, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'anno scolastico 2014/15, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 12 giorni di ferie, nell'anno scolastico 2018/19, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 13 giorni di ferie, nell'anno scolastico 2019/20, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 12 giorni di ferie; che, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non godute, con conseguente condanna del CP_3
singole scadenze al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2018/2019 e 2019/2020.

Il CP_3

La causa è stata istruita solo documentalmente.

P.Q.M.

Fino all'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (07/07/2012), con riguardo alla fruizione e alla monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato, le norme del CCNL Comparto Scuola prevedevano, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, il diritto a una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, "*all'atto della cessazione del rapporto di lavoro*" (art. 13 comma 15 e art. 19), mentre, per il solo personale a tempo determinato, era stabilita la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (che invece era prevista per il personale di ruolo dall'art. 13 comma 9). Pertanto, era espressamente sancito il diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva delle ferie, al momento della cessazione del rapporto, in favore del personale docente a tempo determinato che durante il rapporto di pubblico impiego non avesse chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

In base all'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 è stata, invece, introdotta la seguente disciplina: "*le ferie spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente*

fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto".

E' stato, quindi, introdotto il generale divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dall'entrata in vigore (07/07/2012), con effetto di prevalenza sull'art. 19 CCNL Comparto Scuola.

La materia è stata nuovamente regolata dalla L. n. 228/2013, in vigore dal 1°/1/2012 che, con l'art. 1 comma 54 ha posto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni: *"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"*.

Quanto al personale a tempo determinato, tuttavia, l'art. 1 comma 55 L. n. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria alla disposizione di cui all'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, che pone il divieto di monetizzazione delle ferie non godute in vigore dal 07/07/2012, consentendola espressamente: *"Il presente comma non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*.

L'art. 1 comma 56 L. n. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) non siano derogabili ad opera di clausole dei CCNL, disponendo esplicitamente che *"le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013"*.

Alla luce di tale quadro normativo, il personale docente a tempo determinato:

- dal 7/7/2012 al 1°/1/2013 poteva godere delle ferie anche in periodi diversi da quelli della sospensione delle lezioni (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 in relazione all' art. 19 comma 2 CCNL) senza conseguire la monetizzazione delle ferie (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012), essendo espressamente prevista la cessata applicazione delle disposizioni (normative e) contrattuali di miglior favore dalla entrata in vigore del decreto, in particolare quindi dell'art. 19 CCNL che prevedeva il pagamento sostitutivo delle ferie non fruiti;
- dal 1°/1/2013 al 1°/9/2013 poteva godere delle ferie anche in periodi diversi da quelli della sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013), e poteva ottenere la monetizzazione delle ferie limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
- dal 1°/09/2013 è soggetto all'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito che la normativa vigente circa il diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostitutiva delle ferie non fruiti, deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione (ex multipla, cfr. Cass. sez. L. ord. n. 14268/2022). In particolare, è stato escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell'indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l'abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro. In tal senso, nella pronuncia già menzionata si afferma che *“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in*

quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”

Analogamente Cass. sez. L. sent. 21780/2022, ha ribadito la necessità della interpretazione conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, di cui alle tre sentenze del 06/11/2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal; in causa C-619/2016

Persona_1

684/2016 Per_2

retribuite è principio essenziale del diritto sociale europeo, sancito da vari atti internazionali che hanno natura imperativa e che l'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è ad esso intrinsecamente collegato (sent. Max Planck punto 72); che ad esso corrisponde in capo al datore di lavoro l'obbligo di concedere le ferie retribuite o un'indennità sostitutiva delle ferie non godute (sent. Max Planck punto 79), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare di avervi adempiuto; che il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi in concreto che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente a fruirne e informandolo - in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); che, infine, l'onere probatorio grava sul datore di lavoro (Max Planck punto 46).

Pertanto, in base all'art. 1 comma 55 L. n. 228/2012, come integrato dall'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, sussiste per il docente a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e sussiste il diritto alla monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*, interpretato conformemente all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE 5 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione della ricorrente in ordine alle ferie maturate negli aa.ss. 2014/15, 2018/19 e 2019/20, ai giorni di sospensione delle lezioni previste per ciascuno di tali anni (provata in base al calendario regionale) e alla allegazione di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il CP_3 rinunciando a far valere una diversa ricostruzione o ad allegare fatti estintivi o modificativi.

E' dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività sopresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, che sono equiparate al congedo ordinario e ne seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE, che regolante le ferie annuali.

Ne consegue che la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività sopresse non fruite secondo il conteggio prodotto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a valori minimi tenendo conto della modesta attività processuale, senza la fase istruttoria. Non si applica la maggiorazione chiesta del 30% per la redazione di atti processuali secondo modalità contenenti i *“collegamenti ipertestuali”*, a norma del DM 08/3/2018 n. 37, art. 4, comma 1° bis, posto che il ricorso non contiene tali collegamenti, che sono inseriti solo nelle note scritte dell'11/2/2024 e del 12/3/2024.

P.Q.M.

condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente la somma di € 1.728,88 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2018/2019 e 2019/2020;

condanna, inoltre la parte resistente a pagare le spese di lite della ricorrente, che liquida in € 1.030,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Pisa, 26/03/2024

Il giudice del lavoro

Laura Pastacaldi